

Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari del 13 giugno 2012 — Morison Menon Chartered Accountants e a./Consiglio

(Causa T-656/11 R II)

(«Procedimento sommario — Non luogo a statuire»)

(2012/C 227/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: Morison Menon Chartered Accountants (Dubai, Emirati arabi uniti); Morison Menon Chartered Accountants — Dubai Office (Dubai); Morison Menon Chartered Accountants — Sharjah Office (Sharjah, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: avv.ti H. Viaene, D. Gillet e T. Ruys)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e G. Étienne, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), e, dall'altro, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui aggiungono all'elenco delle persone ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche l'entità dal nome «Morison Menon Chartered Accountant».

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del Tribunale 12 giugno 2012 — Strack/Commissione

(Causa T-65/12 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Ordinanza di rinvio — Decisione non impugnabile — Impugnazione manifestamente irricevibile»)

(2012/C 227/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 7 dicembre 2011, Strack/Commissione (F-44/05 RENV, non pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso d'impugnazione è respinto.*
- 2) *Il sig. Guido Strack supporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito della presente istanza.*

⁽¹⁾ GU C 118 del 21 aprile 2012.

Ricorso proposto il 21 maggio 2012 — Ålands Industrihus/Commissione

(Causa T-212/12)

(2012/C 227/38)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Ålands Industrihus Ab (Mariehamn, Finlandia) (rappresentante: L. Laitinen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 13 luglio 2011, C 6/2008, relativa ai provvedimenti adottati dal governo regionale di Åland a favore della Ålands Industrihus Ab, nonché
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

- 1) Con il primo motivo, essa asserisce l'errata applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE — assenza di aiuto di Stato.
 - La ricorrente sostiene che né l'immissione di capitale né le garanzie di remunerazione costituiscono aiuto di Stato poiché tale aiuto non ha distorto la concorrenza nei limiti in cui esso incide sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ha svolto una valutazione chiaramente errata della fattispecie, in particolare dichiarando che non sussiste alcun ostacolo assoluto perché imprese straniere svolgano la loro attività nelle Åland e, quindi, alcun ostacolo che impedisca loro di investire nel mercato immobiliare locale.